



Condizioni generali per l'acquisto di merci

1. Campo d'applicazione e validità

- 1.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di contratti tra la Posta e l'offerente concernenti l'acquisto di merci (montaggio compreso).
- 1.2 Le CG sono parte integrante della richiesta di offerta della Posta e sono allegata alla medesima. Con la presentazione della sua offerta, l'offerente accetta il contenuto delle Condizioni generali.

2. Offerta

- 2.1 L'offerta - dimostrazione inclusa - è gratuita, salvo indicazioni di tenore diverso contenute nella richiesta d'offerta della Posta.
- 2.2 L'offerta deve essere redatta conformemente alla relativa richiesta della Posta. L'offerente è libero di sottoporre varianti supplementari che siano economicamente più vantaggiose, che salvaguardino maggiormente l'ambiente, o che possano essere in altro modo d'interesse per la Posta. L'offerente è tenuto a segnalare esplicitamente eventuali divergenze rispetto alla richiesta d'offerta.
- 2.3 L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente nell'offerta.
- 2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d'offerta. In assenza di un'indicazione specifica, l'offerta resta vincolante per l'offerente per un periodo di 3 mesi.
- 2.5 Fino alla sottoscrizione del contratto, le parti hanno la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalle trattative contrattuali senza andare incontro a conseguenze finanziarie.

3. Consegna, montaggio e verifica

- 3.1 Le merci vengono consegnate, dietro sottoscrizione del bollettino di consegna, presso il luogo d'adempimento indicato dalla Posta conformemente alla cifra 7.
- 3.2 Se il contratto contempla anche il montaggio delle merci, la Posta consente all'offerente di accedere ai locali in cui deve aver luogo l'installazione.
- 3.3 L'offerente è tenuto a rispettare le disposizioni aziendali della Posta, in particolare le disposizioni di sicurezza e il regolamento interno.
- 3.4 La Posta controlla le merci non appena ciò risulti possibile in base al corso ordinario degli affari. La Posta segnala eventuali difetti riscontrati all'offerente.

4. Formazione

- 4.1 Se necessario, l'offerente provvede a sue spese affinché il personale della Posta riceva una prima istruzione. L'entità della prima istruzione viene descritta più dettagliatamente nel contratto. In assenza di una regolamentazione in materia, è sufficiente che l'offerente consegni le istruzioni d'uso e di montaggio nelle tre lingue nazionali.

5. Impiego di personale

- 5.1 L'offerente impiega esclusivamente personale o subappaltatori accuratamente selezionati e ben istruiti.
- 5.2 L'offerente è tenuto a rispettare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro nei riguardi del personale da esso impiegato. Esso garantisce inoltre la parità salariale tra uomo e donna. Le disposizioni relative alla protezione sul lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi e nei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro in uso in loco e per la relativa professione.

6. Compenso

- 6.1 Per le merci fornite, la Posta paga all'offerente il compenso stabilito nel contratto (prezzo fisso o tetto massimo di spesa).
- 6.2 Il compenso copre tutte le prestazioni necessarie ai fini di una buona esecuzione del contratto. In particolare, esso copre il trasferimento di tutti i diritti, tutti i costi per le merci e il relativo montaggio, i costi per la documentazione e l'istruzione, le spese, i costi d'imballaggio, di trasporto, d'assicurazione e di scarico, eventuali tasse sulle licenze, nonché i tributi pubblici (p.e. imposta sul valore aggiunto, tassa anticipata per lo smaltimento, dazi doganali).
- 6.3 Il compenso è dovuto ad avvenuta consegna delle merci risp., se previsto, ad avvenuto montaggio delle stesse. Se il compenso è esigibile, l'offerente emette una relativa fattura. L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente e non può essere trasferita successivamente. Valgono le condizioni e i termini di pagamento contrattualmente stabiliti.
- 6.4 Anticipi possono essere concordati solo eccezionalmente e a condizione che l'offerente fornisca, a sue spese, una garanzia sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa di prim'ordine.
- 6.5 Qualora le prestazioni dell'offerente vengano fornite a più società facenti parti del gruppo Posta, i relativi compensi vengono cumulati per il calcolo degli sconti.

7. Luogo d'adempimento e sopportazione dei rischi

- 7.1 La Posta designa il luogo d'adempimento. Laddove non concordato diversamente, il luogo d'adempimento coincide con il luogo di fornitura risp. di montaggio.



7.2 Utili e rischi passano alla Posta con la consegna o il montaggio delle merci presso il luogo d'adempimento.

8. Mora

8.1 L'offerente cade immediatamente in mora in caso di mancata osservanza delle scadenze fissate nel contratto (contratti a termine fisso); negli altri casi, dopo un sollecito, una volta scaduto l'adeguato termine supplementare accordatogli.

8.2 L'offerente risponde per tutti i danni causati dal mancato rispetto delle scadenze, salvo che sia in grado di dimostrare di non avere nessuna colpa.

8.3 Se l'offerente cade in mora, è tenuto a versare una pena convenzionale, salvo che sia in grado di dimostrare di non avere nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta all'1% per ogni giorno di ritardo, in totale tuttavia al massimo al 10% del compenso complessivo. La pena convenzionale è dovuta anche nel caso in cui le prestazioni vengano accettate senza riserve. Il pagamento della pena convenzionale non esonera l'offerente dall'adempimento dei suoi obblighi contrattuali; essa è dovuta in aggiunta a eventuali risarcimenti danni.

9. Garanzia e responsabilità

9.1 L'offerente garantisce alla Posta che le merci fornite hanno le caratteristiche concordate, assicurate e presupposte ai fini dell'utilizzo previsto, nonché che soddisfano le pertinenti disposizioni di legge. L'offerente concede una garanzia di almeno 24 mesi a partire dalla consegna o dal montaggio delle merci. Durante il periodo di garanzia la Posta può in qualsiasi momento dare avviso di difetti. Il fornitore di prestazioni è tenuto ad adempiere i crediti derivanti dai diritti per difetti in capo alla Posta anche una volta scaduto il periodo di garanzia, a condizione che l'avviso dei difetti sia stato dato entro tale periodo.

9.2 In presenza di difetti, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l'importo corrispondente al minor valore, di chiedere la sistemazione dei difetti riscontrati, o di chiedere la fornitura di merci impeccabili (fornitura sostitutiva). In presenza di importanti difetti, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto.

9.3 Se la Posta chiede la sistemazione dei difetti o la fornitura sostitutiva, l'offerente deve eliminare i difetti entro i termini stabiliti e assumersi tutti i costi che ne derivano. Se per eliminare i difetti occorre riprodurre in parte la merce, il diritto di sistemazione dei difetti comprende anche il diritto alla riproduzione della merce. Se la sistemazione, o la fornitura sostitutiva, non è stata eseguita, o non lo è stata con esito positivo, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l'importo corrispondente al minor valore, di adottare, direttamente o tramite terzi, le misure necessarie a spese e rischio dell'offerente o, in caso di difetti importanti, di recedere dal contratto.

9.4 L'offerente risponde di tutti i danni causati dal suo comportamento o dai difetti alle merci, salvo che sia in

grado di dimostrare di non avere nessuna colpa. L'offerente risponde del comportamento delle persone ausiliarie e dei terzi impiegati (compreso quello del personale di questi ultimi) come se fosse il proprio. Sono fatte salve eventuali pretese derivanti dalla responsabilità per danno da prodotti.

10. Segretezza

10.1 Le parti sono tenute a trattare con confidenzialità tutti i fatti e le informazioni che non sono di pubblico dominio né generalmente accessibili. Questo obbligo di segretezza sussiste già prima della stipula del contratto e perdura anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. In assenza di una regolamentazione scritta di tenore diverso, l'offerente non può fare pubblicità da cui emerga che collabora con la Posta e non può neppure citare la Posta come referenza.

10.2 Le parti estendono l'obbligo di segretezza anche al proprio personale, ai subappaltatori, ai sottofornitori, nonché alle ulteriori imprese terze impiegate..

10.3 Lo scambio di informazioni confidenziali all'interno del gruppo Posta non costituisce una violazione dell'obbligo di segretezza.

10.4 L'obbligo di riservatezza non opera laddove esista un provvedimento esecutivo dell'autorità o giudiziario oppure una norma di legge imperativa che preveda l'obbligo di divulgazione delle informazioni confidenziali. Ove consentito dalla legge, la rispettiva controparte dovrà essere preventivamente informata al riguardo. Non è necessaria alcuna informazione preventiva in caso di divulgazione da parte della Posta nel campo di applicazione del diritto in materia di acquisti pubblici.

11. Protezione dei dati, sicurezza dei dati e segreto postale

11.1 L'offerente s'impegna a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati. Egli s'impegna a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché possibili dal profilo tecnico ed organizzativo, affinché i dati connessi all'esecuzione del contratto vengano protetti in modo efficace dalla possibilità di terzi di prenderne conoscenza non autorizzata.

11.2 Se, nell'adempimento dei doveri previsti dal contratto, l'offerente ha accesso a informazioni riguardanti il traffico postale e di pagamento della clientela della Posta, egli s'impegna a rispettare il segreto postale di cui all'articolo 321ter del Codice penale svizzero.

11.3 L'offerente estende gli obblighi di cui alla presente cifra 11 anche al proprio personale, ai subappaltatori, ai sottofornitori, nonché ad altre imprese terze impiegate nell'esecuzione del contratto.

11.4 In particolare in caso di applicabilità del regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (UE-RGPD) o della trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera, l'elaborazione dei dati personali da parte del fornitore di prestazioni avviene, se la Posta lo esige,



sulla base di un accordo aggiuntivo riguardante la protezione dei dati.

12. Diritti immateriali

12.1 Se l'offerente produce le merci da fornire secondo le istruzioni della Posta, eventuali diritti immateriali, in particolare diritti d'autore e diritti di brevetto derivanti dalla produzione delle merci, appartengono esclusivamente alla Posta.

13. Modifiche e integrazioni

13.1 Per modifiche e integrazioni al contratto è richiesta la forma scritta.

13.2 In caso di contraddizioni tra il contratto, le CG e l'offerta, le disposizioni del contratto sono prioritarie rispetto a quelle delle CG, queste ultime rispetto alle disposizioni dell'offerta.

13.3 Se singole clausole del contratto dovessero essere considerate nulle o legalmente inefficaci da un tribunale competente, ciò non pregiudicherà la validità del resto del contratto. In tal caso, le parti concluderanno un accordo per sostituire la disposizione in questione con una disposizione valida ed il più possibile equivalente sotto l'aspetto economico.

14. Cessione e costituzione in pegno di crediti

14.1 In assenza di un consenso scritto della Posta, l'offerente non può né cedere né impegnare crediti risultanti dal contratto.

15. Diritto applicabile e foro competente

15.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna) sono escluse.

15.2 Il foro competente è Berna.